

Homeschooling - Educazione Parentale: la Legislazione italiana

a cura di:

Valerio Cicchiello

Proviamo, nello svolgimento di questa voce a fornire alcune nozioni di base dell'homeschooling, cercando di ricorrere ad un linguaggio chiaro, comprensibile e al tempo stesso, meno tecnico possibile.

In primo luogo: homeschooling ed educazione parentale sono sinonimi.

Nel merito, e sinteticamente: l'educazione parentale è l'istruzione impartita dai genitori o da altre persone scelte dalla famiglia ai propri figli.

Con l'homeschooling le famiglie decidono, in sostanza, di realizzare percorsi educativi personalizzati ed alternativi rispetto ad affidare l'educazione dei figli alla scuola.

Una domanda con una certa frequenza che mi viene posta è: è legale non mandare i propri figli/e a scuola?

La risposta, sintetica, è: sì, è legale. Vediamo perché.

L'art. 30 della Costituzione dispone che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.

La norma costituzionale ha inteso cristallizzare i momenti fondamentali della crescita e formazione dei figli che entrambi i genitori devono garantire in posizione paritaria, interagendo con le altre formazioni sociali.

In sostanza questo articolo della Costituzione detta i principi relativi ai rapporti genitori/figli. Tra i diritti/doveri della famiglia rientra senza dubbio quello di provvedere all'istruzione e all'educazione dei suoi componenti più giovani.

La potestà dei genitori costituisce, quindi, una funzione educativa diretta alla promozione delle potenzialità dei figli, e va esercitata soprattutto nell'interesse del minore (La Costituzione Esplicata, 2005; Barile, Cheli, Grassi, Manuale di Diritto costituzionale).

L'art. 34 della Costituzione sancisce, invece, che l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita.

Pertanto, tale norma prevede che la libertà di istruzione è strettamente collegata alla libertà d'insegnamento: al dovere statale di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado, fa fronte un diritto all'istruzione come diritto di accedere liberamente al sistema scolastico.

L'istruzione quindi, oltre ad essere un diritto è anche un dovere.

In definitiva, la Costituzione impone allo Stato, senza alcun monopolio, il compito istituzionale di istituire scuole di ogni tipo, ordine e grado, in modo di assicurare a tutti la possibilità di godere di un'istruzione scolastica libera ed adeguata.

Da quanto detto discende quindi:

La famiglia, essendo una componente fondamentale della società può educare i figli non facendoli frequentare la scuola dell'obbligo, ciò è evidente dal fatto che:

Infine non dobbiamo dimenticare che nel nostro ordinamento vige il principio fondamentale della sussidiarietà orizzontale, secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.

Quindi le famiglie hanno il dovere di istruire i figli alternativamente:

Ed infatti, la normativa di settore ha previsto un sistema per il quale l'istruzione mediante la frequenza scolastica è la regola, ma ha anche lasciato la libertà dei genitori di educare privatamente i figli.

Va considerato che lo Stato ha il dovere di controllare la qualità del percorso di istruzione parentale.

In particolare il DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 76 prevede:

Di recente, la Circolare MIUR nr. 10 del 15.11.2016, avente ad oggetto: "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018" ha previsto, con riferimento all'istruzione parentale:

al punto 4.2 che "Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno.

Al punto 5.1 che: "L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto.

E' possibile consultare il testo integrale della circolare

Avv. Valerio Cicchiello*

*l'avvocato Valerio Cicchiello è competente in materia di diritto del terzo settore. Il professionista ha proprio studio legale in Milano e Bergamo, ed eroga on line, verso clienti che risiedano in tutta Italia, propri servizi di consulenza ed assistenza legale, anche nella predetta materia, sulla Piattaforma JusticeLaw OnLine: è possibile consultare i servizi legali erogati dal Professionista qui